

SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Rep. N° _____

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA *BIO* A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE - PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2025. CIG_____**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì ____ del mese di ____ in San Giorgio Piacentino, presso la residenza municipale del Amministrazione comunale di San Giorgio Piacentino, in Piazza del Torrione n. 4,

Avanti a me, Segretario Comunale del Comune di San Giorgio Piacentino, domiciliato per la carica presso la suddetta "residenza municipale", autorizzato dalla legge a rogare nella forma pubblico-amministrativa gli atti in cui il Amministrazione comunale di San Giorgio Piacentino è parte, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267,

SONO COMPARSI

- Dott.ssa Emanuela Sartori, nata a Piacenza il 23/01/1977, Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali – Servizi Demografici – Pubblica Istruzione – Cultura del Comune di San Giorgio Piacentino, d'ora in avanti anche "Amministrazione comunale", domiciliata per le proprie funzioni presso la suddetta residenza municipale, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto del Amministrazione comunale che rappresenta (codice fiscale . 00229130331) ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in forza di Decreto del Sindaco n. 20 del 30.12.2019;

- Dott. _____, nato/a a _____ (_____) il giorno _____, domiciliato/a per la carica presso la sede ove appresso, identificato mediante documento di identità, il quale interviene al presente atto in qualità di _____ dell'impresa _____ (d'ora in avanti anche Concessionario), con sede in _____ (_____), _____ n. _____, partita I.V.A. _____, codice fiscale _____ e numero iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.A.M.era di Commercio di _____ n. _____;

PREMESSO CHE

- con determinazione n. _____ del _____ veniva indetta la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica bio per le

scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a ridotto impatto ambientale D.M. 10/03/2020 - periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2025 CIG _____ ai sensi degli artt. 3 comma sss), art. 36 comma 9, e art. 60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo decreto;

- con la stessa determinazione n. _____ :

1. veniva approvato il progetto per l'affidamento della concessione del servizio di Ristorazione scolastica bio per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a ridotto impatto ambientale d.m. 10/03/2020 - periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2025 - CIG _____ ;
2. veniva dato mandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, che opera come centrale di committenza, per la gestione integrale della procedura sulla Piattaforma telematica;
3. veniva approvata la documentazione di gara per lo svolgimento della procedura aperta;
4. venivano prenotate le risorse necessarie per il finanziamento del servizio a carico dell'Amministrazione comunale;

- esperita la procedura di gara, con determinazione _____ del _____ venivano approvati i Verbale di gara delle sedute del _____ e la relativa proposta di aggiudicazione del RUP e si aggiudicava la procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica bio per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a ridotto impatto ambientale d.m. 10/03/2020 - periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2026 - CIG _____ - all'operatore economico di _____, con decorrenza dal _____ per la durata di 3 anni - con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni - alle condizioni tecnico normative riportate nel Progetto e nell'offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario;

- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in data _____ e pertanto alla data _____ sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data _____ a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo al Concessionario;

- la regolarità contributiva del Concessionario _____ è attestata alla data di sottoscrizione del presente contratto dal DURC avente validità fino al _____ protocollo INAIL/INP;

- in data _____ il Direttore dell'Esecuzione ha provveduto alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 smi, e del D. M. 49/2018, come da verbale protocollo n _____ ;

- ai sensi dell'art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs 159/2011 in data _____ è stata acquisita informazione con liberatoria antimafia mediante consultazione della B.D.N.A. con cui il Prefetto di _____ ha attestato quanto segue

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e tutti i

provvedimenti nella stessa citati, nessuno escluso, si intendono qui integralmente trascritti e riportati ad ogni effetto di legge;

Art. 1 – Oggetto del contratto e indicazioni generali

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica bio a ridotto impatto ambientale per il Comune di San Giorgio Piacentino.
2. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 il presente contratto contribuisce al perseguimento degli obiettivi ambientali del Piano d'Azione Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (c.d. Green Public Procurement – GPP) di cui al Decreto Interministeriale 11.04.2008 e successivi aggiornamenti.
3. Il contratto recepisce e impegna il Concessionario al rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali MIPAAF del 18 dicembre 2017 recante “Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche”, nonché i contenuti di base e premianti indicati e/o offerti di cui al D.M. 10.03.2020 avente ad oggetto “Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni”.
4. Ai sensi degli artt. 144 e 216 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio promuove il consumo di generi alimentari di qualità con particolare riferimento, oltre che ai prodotti biologici, a quelli tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché a quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale e alla qualità della formazione degli operatori.
5. Per le attività a cui sono applicabili, il Concessionario è altresì tenuto all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi in vigore per tutte le prestazioni o forniture oggetto del contratto, in particolare per le attività di pulizia, sanificazione, gestione dei rifiuti e veicoli, nonché per le attività relative al rinnovo di attrezzature e arredi e ristrutturazione dei locali per la riqualificazione degli spazi di servizio.
6. I servizi oggetto del presente contratto sono altresì finalizzati alle seguenti finalità:
 - la promozione di abitudini alimentari corrette;
 - la qualità nutrizionale e la fruibilità dei nutrienti;
 - la conformità alle norme di sicurezza igienico-sanitarie;
 - la soddisfazione dell'utenza;
 - il rispetto dei tempi e delle modalità del servizio, di comfort e di accessibilità;
 - un buon rapporto qualità-prezzo.
7. La concessione del servizio di ristorazione scolastica, con le specificazioni di cui sopra, ha per oggetto la realizzazione del servizio di ristorazione scolastica completa in tutte le sue fasi, nessuna esclusa ed eccettuata, nel rispetto, ai sensi dell'art. 216 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, delle disposizioni delle “Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica” e comprensiva in particolare delle seguenti prestazioni:
 - Progettazione del servizio (Progetto tecnico);

- Ottenimento, aggiornamento a proprie cura e spese di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
 - Selezione e valutazione dei fornitori;
 - Selezione, valutazione e approvvigionamento di prodotti alimentari nel rispetto delle percentuali e qualità di prodotti: bio, tipici e tradizionali, a denominazione protetta, provenienti da filiera corta, da agricoltura sociale, etc., richieste e offerte;
 - Ricevimento, accettazione e conservazione di prodotti alimentari e non alimentari;
 - Progettazione dei menù in collaborazione con Comune – A.Usl – gestione diete speciali;
 - Preparazione dei pasti presso il centro cottura di Via Dante Alighieri n. 75;
 - Confezionamento dei pasti;
 - Trasporto e consegna dei pasti presso la scuola dell'infanzia Arcobaleno di Centovera;
 - Preparazione dei tavoli (per ogni posto: tovaglietta monouso, tovagliolo, bicchiere, posate necessarie);
 - Somministrazione dei pasti nel rispetto di orari e turni stabiliti in base alle esigenze delle scuole e successive variazioni (gestione dei turni di servizio);
 - Fornitura dei prodotti non alimentari necessari a ridotto impatto ambientale (stoviglie, piatti, tovaglioli, materiale a perdere...e relativa sostituzione) e vestiario, privilegiando materiali riutilizzabili e utilizzo di detersivi ad alta biodegradabilità;
 - Pulizia e sanificazione di ambienti e attrezzature;
 - Lavaggio delle stoviglie;
 - Esecuzione di prelievi e analisi presso il centro cottura, i refettori e gli ambienti di servizio;
 - Formazione del personale;
 - Iniziative contro lo spreco alimentare;
 - Controlli di qualità, audit;
 - Rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - Gestione dell'iniziativa "Frutta a merenda";
 - Utilizzo del sistema informatico di gestione presenze, prenotazioni e pagamenti;
 - Incasso delle tariffe e gestione delle morosità a proprio carico;
 - Raccolta e gestione rifiuti;
 - Interventi di disinfestazione e derattizzazione;
 - Custodia degli spazi e dei beni consegnati;
 - Attività accessorie inerenti il servizio;
 - Esecuzione delle manutenzioni ordinarie e programmate del centro cottura e degli ambienti di servizio atte a mantenere i requisiti igienico sanitari previsti dalle normative vigenti;
 - Garanzia d'Esecuzione del servizio anche nel caso di indisponibilità, per cause straordinarie o eccezionali, del centro cottura di via Dante Alighieri;
 - Garantire la sicurezza dei dati personali gestiti per il servizio ai sensi del Regolamento europeo 679/2019 e della normativa italiana vigente.
9. Il servizio di cui sopra dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, con l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni fissate, oltre che dal presente atto, anche dal capitolato speciale d'appalto e suoi allegati e dell'offerta (tecnica ed economica) presentata dalla ditta in sede di gara con particolare

riferimento a _____ (eventuale dettaglio offerta tecnica). Detti atti si intendono qui integralmente trascritti e riportati ad ogni effetto di legge, seppur non materialmente allegati al presente atto ma conservati agli atti dell'Ufficio competente. Le parti appurano il contenuto dei predetti atti e dichiarandone la conoscenza piena ed assoluta, esonerano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli stessi.

Art. 2 – Durata della concessione – criterio di aggiudicazione

1. La durata del contratto è di 3 (tre) anni, dal 01.09.2022 al 31.08.2025. Ai sensi degli articoli 35 e 167 del codice dei contratti, il Comune di San Giorgio Piacentino si riserva altresì la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni (salvo le eventuali modifiche tecniche da apportare al capitolato al fine di adeguarlo alle esigenze in corso), per un massimo di ulteriori tre. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.
2. Alla scadenza del contratto, in caso di individuazione di un successivo differente contraente, il Concessionario è tenuto a fornire alla nuova impresa tutti i dati relativi al passaggio del servizio, inclusa la base dei dati anagrafici degli iscritti. Tale obbligo deve essere osservato anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.
3. Alla scadenza del contratto, il Concessionario si impegna a riconsegnare i locali con gli impianti e le attrezzature in buono stato e in perfetto funzionamento, con allegato il piano degli interventi manutentivi effettuati nel corso dell'intero contratto. Entro due mesi antecedenti la scadenza del contratto il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) compilerà, in contraddittorio con il Direttore del servizio del Concessionario o delegato, il verbale di riconsegna dei locali, delle attrezzature, delle stoviglie e degli arredi con l'indicazione dello stato manutentivo.
4. Tutto quanto inserito nel servizio da parte del Concessionario: attrezzature, arredi, stoviglie etc, per l'esecuzione del servizio, nonché la banca dati e gli aggiornamenti del servizio informatizzato per la gestione delle prenotazioni e del pagamento dei pasti, resteranno di proprietà Comunale.
5. La concessione è aggiudicata con procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 3 co. sss), 36 co. 9 e 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, (offerta tecnica punti 90, offerta economica punti 10), così come riportato nel Disciplinare di Gara.

Art. 3 – Valore della concessione

1. Il corrispettivo per ogni singolo pasto prodotto è pari a € _____ (euro) corrispondente al ribasso del _____ % offerto dal Concessionario sul prezzo pasto unitario a base di gara di € 5,50 oltre ad IVA.
2. Il prezzo pasto unitario di aggiudicazione applicato per ogni tipologia di pasto prodotto, comprese le diete speciali, è comprensivo e remunerativo di ogni prestazione, fornitura e spesa oggetto della concessione a carico del Concessionario compreso il contenuto dell'offerta tecnica di cui al Progetto tecnico allegato.

3. Ai fini della gestione contabile ed in considerazione di quanto previsto dagli artt. 35 e 167 del D.Lgs 50/2016, l'ammontare complessivo della concessione nel triennio considerato, è pari ad € _____ (€ _____ diminuiti del ribasso di gara del % oltre ad IVA), calcolato su un numero medio presunto di 24.000 pasti annui compreso eventuale rinnovo per ulteriori tre. Il valore stimato della concessione è meramente presuntivo e non vincola l'Amministrazione comunale.
4. Stante l'impossibilità di fissare un numero preciso di pasti annuo, l'Amministrazione comunale non assume alcun impegno in ordine all'effettivo numero dei pasti che dovranno essere prodotti, confezionati, distribuiti e trasportati ed il Concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso ed indennizzo nel caso in cui i quantitativi rappresentati ai succitati punti (preventivati in sede di gara) vengano superati o non vengano raggiunti per qualsiasi motivo.

Art. 4 - Remunerazione della concessione e pagamenti

1. Il servizio di ristorazione scolastica e gli altri servizi oggetto del presente contratto vengono gestiti in regime di concessione: la controprestazione a favore del Concessionario per l'affidamento del contratto consiste unicamente nel diritto di riscuotere direttamente dagli utenti le tariffe (comprendenti di IVA), stabilite dall'Amministrazione comunale, per ogni pasto fornito.
2. In tutti i casi in cui gli importi delle tariffe, così come determinate dall'Amministrazione comunale, siano inferiori al prezzo pasto unitario di aggiudicazione (Iva inclusa), quest'ultima si obbliga a corrispondere la differenza al Concessionario.
3. Il Concessionario si obbliga a riscuotere quanto dovuto dagli utenti iscritti ai servizi di ristorazione per la fornitura dei pasti prodotti e consumati mediante l'applicazione delle tariffe stabilite per lo specifico servizio dall'Amministrazione comunale.
4. L'Amministrazione comunale si obbliga a corrispondere al Concessionario l'intero prezzo pasto unitario di aggiudicazione dei pasti consumati del personale scolastico / educativo delle scuole, avente diritto al pasto gratuito, per cui è previsto il rimborso parziale da parte dello Stato.
5. L'Amministrazione comunale si obbliga a corrispondere al Concessionario la differenza tra il prezzo pasto unitario di aggiudicazione e il minor importo corrisposto dall'utenza sulla base delle tariffe stabilite dalla stessa Amministrazione comunale, con particolare riferimento ai benefici riconosciuti ai residenti e alle famiglie con più figli iscritti al servizio o agli ulteriori benefici riconosciuti per motivi sociali via via introdotti e comunicati al Concessionario.
6. Il pagamento dei pasti da parte degli utenti deve essere effettuato in favore del Concessionario attraverso la piattaforma telematica a disposizione, mediante il sistema PagoPA. In ogni caso gli utenti dovranno ricevere una ricevuta dell'avvenuto pagamento e il credito caricato dovrà risultare nell'applicativo web attivato per la gestione dei pagamenti.
7. In qualsiasi momento, durante l'intera durata del contratto, l'Amministrazione comunale potrà effettuare verifiche e controlli in ordine all'efficiente funzionamento del servizio di riscossione pasti, a tutela dell'utenza e della regolarità contabile ed amministrativa del servizio.

8. In caso di ritardo nei pagamenti sono a carico del Concessionario l'invio dei solleciti, la costituzione in mora e la riscossione del credito stesso, anche attraverso procedimenti esecutivi.
9. Per nessun motivo eventuali crediti vantati dal Concessionario nei confronti di utenti del servizio potranno essere posti a carico o ceduti all'Amministrazione comunale. Si intende qui richiamata la Direttiva Europea 2014/23/UE in riferimento al rischio operativo di impresa che l'Operatore Economico assumerà nel rapporto concessorio.
10. In ragione della natura di pubblico servizio della ristorazione scolastica è fatto assoluto divieto al Concessionario di interrompere l'erogazione dei pasti agli utenti minori la cui famiglia sia insolvente senza aver concordato l'iniziativa con l'Amministrazione comunale e l'Istituzione scolastica.
11. Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nei limiti della capacità produttiva autorizzata del centro cottura, potrà produrre pasti per soggetti terzi. In tale caso dovrà versare all'Amministrazione comunale le royalties previste dal capitolato.

Art. 5 – Fatturazione

1. Gli utenti del servizio effettueranno direttamente al Concessionario i pagamenti in base alle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale mediante competenti atti. Il Concessionario rilascerà quindi agli stessi le eventuali ricevute dovute in base alla normativa fiscale tempo per tempo vigente.
2. I pagamenti dell'Amministrazione comunale in favore del Concessionario sono subordinati alla stipulazione del contratto o, nelle more della stipula dello stesso, al perfezionamento dell'atto di aggiudicazione assunto con determinazione da parte del Responsabile del Servizio competente. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dal Comune di San Giorgio Piacentino mediante bonifico bancario su banca d'appoggio indicata dal contraente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture mensili posticipate, redatte secondo quanto stabilito dall'art. 47 del capitolato d'appalto.
3. L'emissione delle fatture potrà avvenire solamente previa attestazione del DEC di riscontro sulla correttezza dei prospetti relativi ai pasti forniti e di regolare esecuzione dei servizi e a seguito del buon esito delle verifiche di conformità da parte dell'Amministrazione comunale.
4. Le fatture, intestate a Comune di San Giorgio Piacentino, Piazza del Torrione n. 4 (P.I. 00229130331), sono inoltrate tramite il sistema di interscambio, in formato elettronico xml (FatturaPA), Codice univoco ufficio: UFTNH4, e devono riportare tutti i dati necessari tra cui l'IBAN relativo al conto corrente dedicato, il codice CIG e gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio ai sensi di Legge. Le fatture devono riportare le indicazioni relative alla sottoposizione delle stesse al regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (split payment), con versamento diretto all'Erario dell'IVA dovuta dall'Amministrazione comunale. In caso di fattura irregolare, la stessa verrà respinta.
5. Dal corrispettivo posto in pagamento sono trattenute le eventuali penalità applicate. Le fatture regolari verranno liquidate condizionatamente alla regolarità degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, verificata tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC.

6. Il pagamento dei corrispettivi è altresì subordinato all'esito delle verifiche su obblighi di versamento a carico del Concessionario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008). Tale disposizione si applica ai pagamenti di somme di importo superiore a cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i, nonché a comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (codice IBAN del c/c bancario o postale) unitamente alle generalità comprensive del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Il Concessionario si obbliga ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti-fornitori a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.;
3. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Piacenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in oggetto, l'Amministrazione comunale provvederà all'applicazione di quanto previsto all'art. 3 commi 8, 9 e 9 bis e articolo 6 della Legge 136/2010.
5. Costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'inosservanza dell'obbligo di effettuare i pagamenti connessi al presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero tramite gli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione senza bisogno di diffida.

Art. 7 – Revisione del prezzo

1. Il prezzo unitario di aggiudicazione rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale.
2. A partire dal secondo anno di contratto e per ognuno dei successivi è fatta salva, ai sensi dell'art. 175 - comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/16, la facoltà del Concessionario di richiedere, senza effetto retroattivo e con decorrenza dall'anno scolastico successivo, l'adeguamento dei suddetti prezzi.
3. L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere accompagnata da idonea documentazione e dai necessari giustificativi oggettivamente riscontrabili atti a dimostrare l'aumento dei costi. In ogni caso l'adeguamento, se richiesto, sarà riconosciuto in misura pari alla variazione calcolata su base annua al mese di luglio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI generale). La richiesta di revisione prezzi dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31

luglio di ogni anno, decorso il quale non potrà essere riconosciuta per il successivo anno scolastico. La richiesta di adeguamento dei prezzi non potrà essere in alcun caso retroattiva.

Art. 8 – Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. E' ammesso il subappalto per servizi accessori al servizio principale (manutenzioni attrezzature, derattizzazione, disinfestazione).

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Art. 9 - Garanzia definitiva e copertura assicurativa

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, la ditta ha presentato la polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____, Agenzia di _____ fino alla concorrenza di Euro _____ (_____/____) quale cauzione definitiva prevista dall'art. 59 del Capitolato Speciale d'Appalto. La cauzione è ridotta ai sensi dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto _____

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 103, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 103, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., e dell'art. 60 del Capitolato d'appalto, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, arrecati sia ai propri dipendenti e ai materiali di sua proprietà, sia a terzi che agli stabili, agli impianti e alle attrezzature in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

La ditta appaltatrice dà pertanto dimostrazione di avere provveduto alla stipulazione di idonee polizze assicurative R.C.V.T. / R.C.O. per lo svolgimento dell'attività con massimali non inferiori a quelli precisati nel capitolato di servizio: polizza RCVT _____ rilasciata da _____, polizza RCO _____ rilasciata da _____, polizza stabili, impianti e attrezzature rilasciata da _____.

La copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Art. 10 - Penalità

1. Ove si verificano inadempienze da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Amministrazione comunale penali in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate, a tutela della salute degli utenti e dell'adempimento del contratto. L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze, con particolare riferimento al rischio per la sicurezza della salute degli utenti.
2. Le penalità previste sono esemplificativamente riportate nella tabella che segue e sono applicabili anche per analogia:

1	Interruzione parziale o totale del servizio in base alla gravità delle conseguenze / giorno	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
2	Mancato rispetto dei menù	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
3	Mancato rispetto della qualità merceologica delle derrate, compreso l'utilizzo di biologico, IGP, DOP etc /giorno-violazione	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
4	Mancata consegna di pasti e/o delle diete speciali	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
5	Ritardo non giustificato da cause di forza maggiore fino a 30 minuti rispetto all'orario stabilito per la consegna e/o la somministrazione dei pasti in ogni singolo refettorio	€ 600,00
6	Per ogni prodotto rinvenuto nei magazzini o nei frigoriferi che risulti avariato (con tracce di muffa, marciume, annerito/necrosi, infestato da parassiti animali e vegetali), scaduto o che abbia superato il TMC (termine minimo conservazione); la penalità viene raddoppiata nel caso di recidiva – fatta salva la risoluzione del contratto in relazione alla gravità	Da un minimo di € 2.000,00 a un massimo di € 6.000,00 per tipologia di prodotto
7	Per ogni caso di prodotto di cui al punto 6 somministrato all'utenza, ancorché non consumato – fatta salva la risoluzione del contratto in relazione alla gravità	€ 6.000,00 per tipologia di prodotto
8	Per ogni violazione di quanto previsto nelle tabelle merceologiche allegate al Capitolato e nel Progetto tecnico, relativamente alla qualità delle materie prime, non concordato con l'A.C.; la penalità viene raddoppiata nel caso di recidiva	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00 fatta salva la risoluzione del contratto in relazione ai requisiti necessari per le mense bio
9	Per ogni sostituzione di una preparazione prevista in tabella dietetica, non motivata e concordata con l'A.C. e con difformità di valore nutrizionale ed economico fatta salva la risoluzione del contratto in relazione alla gravità e alla recidiva	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
10	Per ogni caso di fornitura materie prime/pasti con cariche microbiche superiori ai limiti di legge per giorno/violazione	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
11	Per ogni caso di superfici con carica microbica superiore ai limiti di legge per giorno/violazione	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00

12	Per ogni caso di ritrovamento di infestanti e/o corpi estranei di natura organica ed inorganica nelle preparazioni e negli alimenti. Qualora si verificano gli episodi di cui al presente punto, oltre all'applicazione della penalità, il Concessionario è tenuto a non riscuotere, né direttamente dall'utenza, né dal Comune di San Giorgio P.no per le quote di competenza, alcun importo per i pasti, consumati nella giornata di riferimento, nella cui composizione figuravano gli alimenti contestati provenienti dal fornitore di riferimento; nel caso in cui il Concessionario abbia già riscosso, in toto o in parte, gli importi relativi ai pasti della giornata, il Concessionario medesimo è tenuto al rimborso totale. Il rimborso od il mancato incasso non esime Il Concessionario dalle responsabilità conseguenti - fatta salva la risoluzione del contratto in relazione alla gravità	Da un minimo di € 2.000,00 a un massimo di € 6.000,00
13	Per ogni caso di pesce non perfettamente deliscato o carne non perfettamente disossata – in base al pericolo per l'utenza	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
14	In caso di mancato rispetto delle procedure previste per la somministrazione di diete speciali - fatta salva la risoluzione del contratto in relazione alla gravità	Da un minimo di € 2.000,00 a un massimo di € 6.000,00
15	Per ogni caso di cui al punto 14 in cui vi siano conseguenze per la salute del bambino - fatta salva la risoluzione del contratto in relazione alla gravità	Fino a € 6.000,00
16	Per ogni caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie in ogni fase di approvvigionamento, produzione e somministrazione, ivi compresi gli interventi di pulizia ordinaria, straordinaria e di sanificazione	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
17	Per mancato prelievo giornaliero dei campioni dei cibi somministrati	Da un minimo di € 2.000,00 a un massimo di € 6.000,00
18	Violazione delle previsioni specifiche fissate dal Capitolato o dai protocolli vigenti in materia di contenimento e contrasto dell'epidemia da Covid-19	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
19	Per ogni mancato rispetto delle temperature di conservazione e di distribuzione rilevate durante il controllo del servizio (comprese le diete speciali)	Da un minimo di € 600,00 a un massimo di € 2.000,00
20	Per operazioni di cottura e relative preparazioni non eseguite nello stesso giorno di distribuzione e consumazione	Da un minimo di € 600,00 a un massimo di € 2.000,00
21	Per ogni violazione di quanto previsto dalle tabelle delle grammature di cui all'allegato al Capitolato	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00

22	Per la mancata predisposizione del manuale di autocontrollo, per ogni mancata o scorretta applicazione delle indicazioni riportate nel manuale stesso	Da un minimo di € 2.000,00 a un massimo di € 6.000,00
23	Per la mancata attuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
24	Per ogni caso di non corretta raccolta dei rifiuti e di mancata pulizia delle zone di raccolta rifiuti	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
25	Per mancata rintracciabilità degli alimenti - violazione delle norme sull'etichettatura	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
26	Per mancato rispetto della composizione dello staff di servizio in termini numerici del personale, di monte ore e di qualifica rispetto a quanto dichiarato nell'offerta di gara - per giorno e per violazione	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
27	Per la presenza di personale con vestiario in condizioni non decorose e/o sporco, per violazione di norme di comportamento da parte del personale - per giorno e per violazione	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 600,00
28	Per l'inosservanza di quanto previsto in materia di formazione del personale - con particolare riferimento a quanto previsto in attuazione dei C.A.M.	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
29	Per ogni violazione delle norme previste dal presente Capitolato e integrate dalle vigenti disposizioni normative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di dispositivi di protezione individuale	Da un minimo di € 2.000,00 a un massimo di € 6.000,00
30	Ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dall'Amministrazione comunale ad eseguire i controlli - per giorno e per violazione	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
31	Per ogni mancata consegna da parte del Concessionario all'Amministrazione comunale della documentazione richiesta o per mancato deposito presso i luoghi di servizio della documentazione prevista dalla legge o dal contratto	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
32	Per ogni mancato intervento di manutenzione entro i termini indicati nel Capitolato o nel Progetto tecnico, salvo diverso accordo con l'Amministrazione comunale - per giorno di ritardo, in relazione alle conseguenze per il servizio	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
33	Per ogni attrezzatura/arredo non sostituita/acquistata come previsto dal Capitolato e nel Progetto tecnico - per giorno di ritardo, in relazione alle conseguenze per il servizio	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
34	Nel caso di destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso diverso e incompatibile da quello stabilito dal presente Capitolato - per giorno e violazione	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00

35	Rinvenimento di giacenze di produzione pasti, non distrutte nel giorno stesso ovvero accertato riciclo di prodotti non consumati in precedenza	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
36	Per ogni mancato rispetto della registrazione dei lotti delle derrate – per giorno e per violazione	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
37	Per ogni altra violazione delle norme contenute nel Capitolato e negli atti gara, incluse le migliorie offerte dal Concessionario	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
38	Per ogni caso di comportamento scorretto da parte del personale del Concessionario nei confronti dell'utenza – secondo la gravità	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00
39	Mancata realizzazione / distribuzione o aggiornamento della carta dei servizi e dei menù	Da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 6.000,00

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a cura del Responsabile Comunale di servizio, e dall'esame delle controdeduzioni presentate dalla Ditta, che dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni dalla notifica del provvedimento.

In caso di mancata presentazione di controdeduzioni o di controdeduzioni non condivise, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione dalla cauzione definitiva e/o ritenuta sulla fattura del mese nel quale è stato assunto il relativo provvedimento. L'applicazione di penali non esclude l'adempimento, da parte della Ditta, delle prestazioni a cui tali penali sono collegate.

Il ripetersi degli inadempimenti di cui al presente articolo per più di tre volte nel corso di un anno scolastico potrà senz'altro costituire causa di risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 del c.c.

Art. 11 - Risoluzione di diritto del contratto

La Stazione appaltante ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 c.c., di promuovere la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con incameramento automatico della cauzione definitiva e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) abbandono del servizio o interruzione del servizio protratta per più di 7 (sette) giorni;
- b) fallimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizi o a carico della ditta capogruppo nel caso di raggruppamento di imprese;
- c) cessione, anche parziale, del contratto;
- d) grave intossicazione alimentare;
- e) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla ditta, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- f) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;

- g) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- h) mancato rispetto dei contratti collettivi;
- i) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso alla procedura di affidamento;
- j) gravi danni prodotti a locali, impianti e attrezzature di proprietà comunale;
- k) mancata rispondenza dei servizi forniti a quelli offerti;
- l) mancato utilizzo delle tipologie di derrate prescritte dal capitolato tecnico o offerte in sede di gara, riscontrate almeno 3 volte nel corso di un anno;
- m) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
- n) non ottemperanza, entro i termini di volta in volta prescritti, alle prescrizioni della Stazione appaltante in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
- o) mancato rispetto delle prescrizioni da capitolato in merito alle polizze assicurative;
- p) mancato rispetto delle prescrizioni da capitolato in merito alla garanzia definitiva e mancata ricostituzione della cauzione definitiva, in caso di sua riduzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione dell'importo;
- q) violazione, per quanto applicabili ai contraenti della Pubblica Amministrazione, degli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 (recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici") e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di San Giorgio Piacentino, disponibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- r) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopraindicati o per altri gravi motivi da imputarsi al prestatore di servizi, la Stazione appaltante procede all'incameramento della cauzione definitiva, riservandosi il diritto di richiedere i maggiori danni conseguenti (tra cui i costi per l'eventuale indizione di una nuova procedura di gara), anche tramite deduzione dei relativi importi dalle fatture ancora da liquidare.

Art. 13 - Contenzioso con l'utenza

Con il contratto il Comune trasferisce al Concessionario le proprie prerogative in materia di riscossione delle somme dovute dagli utenti compreso il recupero delle morosità. Il Concessionario si sostituisce in tutto al Comune nel trattare i casi di mancato pagamento da parte dell'utenza.

Il Concessionario potrà adire a vie legali per il recupero del credito, dopo aver formalmente contestato la situazione debitoria, notiziando per conoscenza il Comune. Il Concessionario, in ogni caso, risponde in proprio degli eventuali mancati incassi delle entrate derivanti dal servizio gestito e anche per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività necessarie per il recupero delle morosità.

Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del Concessionario e pertanto nulla sarà allo stesso dovuto da parte del Comune di San Giorgio Piacentino.

Art. 14 - Domicilio legale

Il Concessionario per tutte le comunicazioni relative al presente contratto elegge domicilio legale (sede legale dichiarata). Con lo stesso effetto elegge domicilio digitale all'indirizzo PEC. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC al domicilio eletto.

In alternativa, tutte le comunicazioni, le intimazioni, le contestazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal DEC o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, direttamente a mani proprie del Direttore del servizio o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato a tale fine oltre che per le comunicazioni ordinarie relative allo svolgimento del servizio.

Il Concessionario si impegna altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Art. 15 - Nomina del Concessionario responsabile del trattamento art. 28 GDPR

Il Comune di San Giorgio Piacentino, in qualità Titolare del trattamento dei dati personali, attribuisce al Concessionario il ruolo di Responsabile esterno (outsourcer) così come legalmente rappresentato per i dati personali trattati in ragione della Concessione del servizio di ristorazione scolastica bio a ridotto impatto ambientale-periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2025.

E' fatto divieto al Concessionario ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati da parte del Concessionario in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto. In caso di mancata accettazione la stazione appaltante, constatata l'impossibilità di affidare il servizio all'operatore selezionato, procederà a revocare l'affidamento o sciogliere il contratto e ad affidare il servizio al soggetto nella successiva posizione nella graduatoria di aggiudicazione.

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione per il Comune di San Giorgio Piacentino del servizio di ristorazione scolastica bio a ridotto impatto ambientale - periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2025, con le seguenti ulteriori specificazioni:

- DURATA: la durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è quella del contratto di servizio e ad esso correlata, tenuto conto di eventuali proroghe – opzioni contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.
- DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE: i dati trattati, previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell'offerta tecnica, Progetto tecnico, presentata, sono di tipo identificativo / reddituale / professionale / tributario / sensibile / giudiziario / sanitario e sono strumentali all'erogazione del servizio in concessione affidato al Responsabile.
- CATEGORIE DI INTERESSATI: gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto dei trattamenti sono cittadini / contribuenti / personale che opera a vario titolo presso l'ente e loro familiari / amministratori e loro familiari / soggetti che fruiscono del servizio di ristorazione scolastica erogato per cui l'ente è ricorso al responsabile.

- **OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA:** il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.
- **RICORSO AD ALTRI RESPONSABILI:** il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività necessario all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento (ad esempio: fornitori di specifiche derrate, la software house fornitrice del portale per la gestione dei pagamenti e delle iscrizioni, etc.), dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
- **OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:** in virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:
 - trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
 - garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
 - rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
 - tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle

richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- attivarsi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati. In detto ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:
 - 1) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - 2) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
 - 3) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - 4) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
 - 5) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
 - 6) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
- NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI: il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare , ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:
 - la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
 - il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Una volta definite le ragioni di una eventuale violazione dei dati, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di sub-fornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

- **ATTIVITA' DI AUDIT E ISPEZIONE:** il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente contratto e del GDPR consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l'attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

Art. 16 Adempimenti in materia di sicurezza

La ditta affidataria si obbliga a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e ad attenersi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e a quanto stabilito dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 17 – Controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà preliminarmente esaminata con tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016. Per la definizione delle controversie che non abbiano trovato bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Piacenza.

Art. 18 - Disposizioni finali

L'Amministrazione si riserva unilateralmente ed in qualunque momento di effettuare controlli qualitativi e ispettivi ai sensi dell'art. 37 del Capitolato d'appalto, per

verificarne la conformità a quanto stabilito dal Capitolato stesso e dalle vigenti norme. L'impresa aggiudicataria è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'impresa aggiudicataria si impegna, per sé e per altri aventi causa, alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia e al rispetto degli obblighi in materia di legalità di cui all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale stipulata tra il Comune e la Prefettura di Piacenza, ai sensi dell'art. 61 del Capitolato d'appalto. L'impresa si vincola altresì al rispetto del Codice di comportamento nazionale e del Comune di San Giorgio Piacentino.

Il presente contratto viene da me Segretario Comunale letto alle Parti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura dei documenti richiamati, avendo esse confermato di conoscerne il contenuto, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) e dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera s) e dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto é stipulato in forma pubblica amministrativa e in formato elettronico, è stato redatto mediante l'utilizzo di strumenti informatici e si compone di ____facciate a video.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI IL CONCESSIONARIO
IL SEGRETARIO GENERALE